

# SPECIFICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO, FABBRICATO IN ITALIA E CON INGREDIENTI COLTIVATI IN ITALIA- versione estesa

## SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. ....	2
2. VALORE AGGIUNTO. ....	2
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI. ....	2
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO. ....	3
5. REQUISITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE. ....	3
6. METODOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE.....	3
6.1 ESAME DOCUMENTALE DEL PRODOTTO, DEI SUOI COMPONENTI E DEGLI AUSILIARI DI FABBRICAZIONE.....	3
6.2 ELEMENTI OGGETTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE. ....	4
6.3 PROVE E CONTROLLI. ....	4
7. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO. ....	4
7.1 MARCHIO DI CERTIFICAZIONE. ....	4
7.2 DICITURA DI CONFORMITA'.....	4
8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, DELLE AZIONI CORRETTIVE E DEI RECLAMI.....	4
9. ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO.....	4

# SPECIFICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO, FABBRICATO IN ITALIA E CON INGREDIENTI COLTIVATI IN ITALIA- versione estesa

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Lo scopo del presente documento è definire i requisiti per la certificazione dei prodotti cosmetici fabbricati in Italia da un'azienda conforme a principi etici, con ingredienti biologici e biodinamici e con ingredienti e processi di trasformazione ammessi.

La certificazione si applica ai prodotti cosmetici ottenuti in conformità al presente disciplinare presso una o più unità produttive.

## 2. VALORE AGGIUNTO.

Il valore aggiunto di questa certificazione è quello di fornire ai consumatori la possibilità di acquistare un prodotto conforme al punto 1.

## 3. DEFINIZIONI e ABBREVIAZIONI.

<b>Organizzazione</b>	Persona fisica o giuridica, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione proprie e che concorre alla certificazione del prodotto indicato nel Campo di applicazione. L'organizzazione può essere il terzista e il fabbricante.
<b>Prodotto Cosmetico</b>	Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. (Vedi articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici).
<b>Fabbricante</b>	Una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio. (Vedi articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici).
<b>Formula</b>	Elenco degli ingredienti, trascritti come indicato in <b>Allegato IOC-03</b> , indicando il nome INCI e la relativa percentuale.
<b>Ingrediente</b>	Sostanza che entra a far parte di un prodotto.
<b>Ingrediente certificato biologico</b>	È un ingrediente derivante da una produzione vegetale o animale conforme al metodo di produzione biologica, cioè prodotto in conformità al Regolamento europeo dell'agricoltura biologica (Reg. CE 834/07 sul metodo di agricoltura biologica), oppure a regolamenti a questo equivalenti, in alternativa la materia prima può essere certificata in conformità a standard privati riconosciuti dall'Organismo di Certificazione equivalenti al presente disciplinare.
<b>Ingrediente certificato biodinamico</b>	È un ingrediente derivante da una produzione vegetale o animale conforme al metodo di produzione biologica (vedi definizione precedente).  Inoltre l'ingrediente è certificato secondo un disciplinare biodinamico.
<b>Ingrediente naturale</b>	Si tratta di un ingrediente vegetale, animale o minerale non trasformato o estratto con i processi autorizzati dal presente disciplinare, proveniente dalla produzione e/o dai processi di estrazione o dalla raccolta di vegetali di crescita spontanea. Sono divisi in: <b>certificabili</b> (ovvero che rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07) e <b>non certificabili</b> (che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07).
<b>Ingrediente di origine naturale</b>	Si tratta di un ingrediente vegetale, animale o minerale trasformato con i processi autorizzati dal presente disciplinare, proveniente dalla produzione e/o dai processi di estrazione o dalla raccolta di vegetali di crescita spontanea.
<b>Richiedente</b>	Organizzazione che richiede la certificazione.
<b>Licenziatario</b>	Organizzazione cui è stato rilasciato il certificato di conformità.

## SPECIFICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO, FABBRICATO IN ITALIA E CON INGREDIENTI COLTIVATI IN ITALIA- versione estesa

<b>Lotto di ingrediente</b>	Partita omogenea identificata dalla data di arrivo, dal peso, dal tipo d'imballo, dal fornitore e, se del caso, dall'etichetta biologica.
<b>Lotto di semilavorato</b>	Partita di prodotto sfuso posto in appositi contenitori per essere poi confezionato ed identificato dalla quantità stoccata e da un codice alfanumerico definito univocamente con una adeguata procedura.
<b>Lotto di prodotto finito</b>	Partita di articoli, intesa come numero di pezzi prodotti e confezionati con codice alfanumerico definito univocamente con un'adeguata procedura apposto su ogni singolo collo.
<b>Imballaggio primario</b>	Imballaggio a diretto contatto con il prodotto.
<b>Imballaggio secondario</b>	È l'imballaggio che contiene il prodotto già inserito nell'imballaggio primario.
<b>Provenienza</b>	Area geografica in cui è fabbricato un cosmetico o prodotto un ingrediente.
<b>Codice Etico Aziendale</b>	È un tipo di documento stilato e adottato, su base volontaria, da un'azienda. Definisce un complesso di norme etiche, sociali e ambientali alle quali le aziende si devono attenere.

#### 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.

Per i documenti di riferimento vedi **Allegato IOC-01**.

#### 5. REQUISITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE.

Per i requisiti oggetto della certificazione sono considerati i seguenti parametri:

- Il luogo di fabbricazione dei prodotti cosmetici (**Italia**);
- Il luogo di produzione degli ingredienti indicato nell'**Allegato IOC-10**;
- la metodologia di valutazione e di calcolo degli ingredienti biologici e biodinamici e della percentuale di prodotti certificati rispetto al totale dei prodotti è indicata nell'**Allegato IOC-02**;
- gli ingredienti ammessi sono indicati nell'**Allegato IOC-07**;
- i processi di trasformazione ammessi per l'ottenimento degli ingredienti sono indicati nell'**Allegato IOC-08**;
- i materiali per l'imballaggio ammessi sono indicati nell'**Allegato IOC-09**;
- gli aspetti etici della filiera da valutare sono indicati nell'**Allegato IOC-06**
- gli ingredienti utilizzati per i prodotti cosmetici devono essere **NO OGM** e **non sottoposti a radiazioni ionizzanti**.

#### 6. METODOLOGIA della CERTIFICAZIONE.

##### 6.1 ESAME DOCUMENTALE DEL PRODOTTO, DEI SUOI COMPONENTI e DEGLI AUSILIARI DI FABBRICAZIONE.

L'organizzazione richiedente la certificazione secondo il presente disciplinare, deve inviare tutta la documentazione necessaria per permettere la verifica dei requisiti oggetto di certificazione.

Pertanto, l'azienda dovrà inviare all'organismo di certificazione:

- l'elenco dei prodotti da certificare;
- l'elenco qualitativo e quantitativo dei componenti e degli ausiliari di fabbricazione di ciascun prodotto;
- la scheda dati di sicurezza e/o la scheda tecnica dei componenti e degli ausiliari di fabbricazione di ciascun prodotto se richiesti dall'ente di certificazione;
- l'elenco e la scheda tecnica di compatibilità dei materiali per l'imballaggio;
- la descrizione della metodologia di trasformazione di ciascun prodotto;
- la dichiarazione del fabbricante indicante la non modificazione genetica (no OGM) e il non trattamento con radiazioni ionizzanti dei componenti e degli ausiliari di fabbricazione utilizzati per ingredienti a rischio (fango, henné).
- il numero dei prodotti certificati, o in via di certificazione, sul totale dei prodotti aziendali;

# SPECIFICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO, FABBRICATO IN ITALIA E CON INGREDIENTI COLTIVATI IN ITALIA- versione estesa

- il codice etico sottoscritto dal fabbricante e il/i terzista/i se esistente/i;
- una Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore, secondo la Norma ISO/IEC 17050, Parte 1 e 2 rispetto al luogo di fabbricazione dei prodotti certificati;
- documento, in PDF o JPG, dell'etichetta, dell'imballaggio primario e dell'imballaggio secondario, se presente, di ciascun prodotto.

## 6.2 ELEMENTI OGGETTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE.

In fase di verifica ispettiva presso l'Organizzazione richiedente, sono valutati i seguenti aspetti:

- la validità della documentazione e delle informazioni inviate dall'Organizzazione all'organismo di certificazione prescelto;
- l'organizzazione aziendale idonea al mantenimento della conformità dei prodotti oggetto di certificazione;
- la verifica a campione del bilancio di massa, tra entrate e uscite, delle materie prime e degli ausiliari di fabbricazione utilizzati nella produzione dei prodotti certificati;
- la conformità legislativa: iscrizione dell'azienda e dei prodotti oggetto della certificazione al portale cosmetici CPNP.

## 6.3 PROVE E CONTROLLI.

L'Organizzazione deve mettere in atto un sistema di Buone Pratiche di fabbricazione per la produzione, distribuzione e vendita dei prodotti cosmetici.

Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. La correttezza ed efficacia di tale piano è oggetto di verifica da parte dell'organismo di certificazione, anche mediante campionamenti e analisi effettuati presso propri laboratori qualificati.

Nel caso di prove analitiche, si devono utilizzare laboratori con prove accreditate sulla base della norma ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura).

## 7. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO.

### 7.1 MARCHIO DI CERTIFICAZIONE.

L'utilizzo del marchio di certificazione **Italian Organic Cosmetic** è regolamentato da quanto previsto dall'**Allegato IOC-05**.

### 7.2 DICITURA DI CONFORMITA'.

Tutti i materiali informativi e/o pubblicitari e/o i documenti che contengono riferimenti all'ottenimento della certificazione volontaria **Italian Organic Cosmetic**, devono essere chiaramente attinenti solo ai prodotti oggetto della certificazione e devono essere preventivamente approvati dal proprietario del marchio.

## 8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, DELLE AZIONI CORRETTIVE E DEI RECLAMI.

L'Organizzazione dovrà predisporre delle specifiche procedure per la gestione delle non conformità, delle azioni correttive e dei reclami. Eventuali procedure aziendali già esistenti potranno essere adottate anche per tutti i prodotti oggetto della presente specifica tecnica.

Qualora si dovessero verificare delle non conformità o dovessero pervenire reclami relativi alle referenze oggetto di certificazione, l'Organizzazione dovrà darne comunicazione al proprio organismo di certificazione.

## 9. ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO.

Le ultime versioni degli allegati sono riportate nell'**Allegato IOC-00**.

## Allegato STP01-IOC-00 - ELENCO ALLEGATI

Elenco Allegati con numero di Emissione, di Revisione e data di emissione o modifica.

Cod.	Nome	Emiss.	Rev.	Data
01	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	00	00	14 marzo 2016
02	REGOLE SUGLI INGREDIENTI, SULLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI BIOLOGICI E SULLE AZIENDE CERTIFICATE	00	03	15 giugno 2020
03	LISTA DI RISCONTRO PER LA VALUTAZIONE DELLA CERTIFICABILITÀ DI UN PRODOTTO	00	00	15 giugno 2020
04	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL FORNITORE	00	00	14 marzo 2016
05	INFORMAZIONI IN ETICHETTA E MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	00	02	15 giugno 2020
06	VALUTAZIONE DELL'ETICA AZIENDALE	00	00	14 marzo 2016
07	INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI	00	01	15 giugno 2020
08	I PROCESSI PER L'OTTENIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE	00	01	27 aprile 2016
09	MATERIALI PER L'IMBALLAGGIO	00	00	14 marzo 2016
10	LUOGO DI PRODUZIONE DEGLI INGREDIENTI	00	01	17 maggio 2016



### Documenti di riferimento:

- REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- UNI EN ISO ISO/IEC 17065:2012 - Conformity assessment requirements for bodies certifying products, processes and services.
- UNI EN ISO ISO/IEC 17050-1 – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore. Parte 1: Requisiti generali
- UNI EN ISO ISO/IEC 17050-2 – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore. Parte 2: Documentazione di supporto
- UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Vocabolario.
- UNI CEI EN 45020:2007 - Normazione e attività connesse – Vocabolario generale.
- UNI EN ISO 19011:2012 - Linee guida per audit di sistema di gestione.
- REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successivi aggiornamenti;
- Direttiva 89/107/CEE, art. 1 par. 1 – 2 e art. 3 par. 3, relativi alla definizione di “Ausiliari di fabbricazione” e “Additivi alimentari”;
- Direttiva 90/220/CEE, art. 2 relativo alla definizione di organismo geneticamente modificato (OGM);
- D. Lgs. 120 del 27/01/1992 concernente l’attuazione delle Direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;
- Regolamento (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme per la coltivazione, la produzione e la trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica.

### Documenti dell’organismo di certificazione:

- Regolamento per la certificazione di prodotto.
- Contratto.

I riferimenti sopraccitati sono quelli nella versione in vigore al momento dell’emissione del presente documento. Devono essere, in ogni caso, applicati i riferimenti normativi nella versione in vigore al momento dello sviluppo dell’attività di certificazione.



**A. Percentuale dei prodotti cosmetici certificati rispetto al totale dei cosmetici appartenenti a una linea commerciale dall’Azienda**

Una quantità minima di prodotti cosmetici, rispetto al totale dei cosmetici appartenenti a una linea commerciale dell’Azienda, deve essere certificata, in base a quanto stabilito dalla presente Specifica Tecnica.

**A1.** L’Azienda è definita dalla partita IVA

**A2.** L’elenco dei cosmetici appartenenti a una linea commerciale dell’Azienda è fornita dall’Azienda stessa con una autodichiarazione. Nell’elenco devono comparire tutti i cosmetici della linea commerciale di cui l’Azienda è responsabile dell’immissione sul mercato.

Per prodotto cosmetico s’intende un articolo definito da un proprio nome commerciale, eventuale numero e da una propria formula. Nel caso in cui due prodotti cosmetici avessero la stessa formula e gli stessi ingredienti, compresi “profumo” e colore, ma nome diverso, vengono considerati come un solo prodotto cosmetico.

**A3.** Nel caso in cui un’Azienda disponesse di più linee commerciali è possibile che venga certificata una sola linea.

**A4.** La percentuale dei prodotti certificati biologici rispetto al totale dei prodotti della linea è:

10 % al momento dell’inizio della certificazione  
50 % da raggiungere in 4 anni, considerando un 10% di prodotti per anno

Nella fase iniziale di certificazione l’Azienda proporrà un piano di certificazione annuo per arrivare alle quote stabilite.

**A5.** Nel caso di nuova produzione all’interno della linea, è prevista una percentuale minima di cosmetici che dovranno essere certificati. Tale percentuale è calcolata sui cosmetici di nuova produzione immessi sul mercato in un anno solare.

Articoli nuova produzione: percentuale di cosmetici certificati sul totale dei cosmetici della linea immessi sul mercato nell’anno solare:  
minimo 70 %

**B. Totalità degli ingredienti obbligati alla conformità**

Il 100% degli ingredienti deve essere conforme alla normativa nazionale ed europea dei prodotti cosmetici, alla lista positiva della presente Specifica Tecnica (**Allegato IOC-07**) e ottenuti con processi autorizzati (**Allegato IOC-08**).

Percentuale d’ingredienti vegetali, animali, minerali e loro derivati (compresa l’acqua aggiunta al prodotto e quella già presente nelle materie prime impiegate) sul totale degli ingredienti (rapporto massa / massa):  
minimo 95 %

**C. Percentuale degli ingredienti biologici certificati, secondo Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche, sul totale degli ingredienti certificabili**

Una quantità minima degli ingredienti certificabili deve essere conforme al Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche e disciplinari ritenuti equivalenti.

Percentuale d’ingredienti certificati sul totale degli ingredienti certificabili (rapporto massa / massa):  
minimo 90 %

**D. Percentuale degli ingredienti certificati, secondo Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche, nel prodotto finito**

Al fine di evitare che alcuni prodotti contengano solo pochissimi ingredienti provenienti da agricoltura biologica e biodinamica è fissata una proporzione minima del totale degli ingredienti certificati sul prodotto finito. Tale percentuale varia in base alla categoria del prodotto cosmetico, categoria stabilita secondo quanto previsto dal considerando 7 del Regolamento 1223/09.

Categoria cosmetica	% ingredienti certificati BIO per ottenere il marchio di certificazione.
Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)	20
Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)	20
Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)	20
Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, ecc.	10
Saponi da toeletta, saponi deodoranti, ecc.	20
Profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia	20
Preparazioni per bagni e docce (Schiume, oli, gel, ecc.)	10
Preparazioni per bagni e docce (Sali)	3
Prodotti per la depilazione	20
Deodoranti ed antisudoriferi	10
Tinture per capelli e decoloranti	20



Prodotti per l'ondulazione, la stiratura ed il fissaggio	20
Prodotti per la messa in piega	20
Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)	10
Prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, lacche, brillantine)	20
Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)	20
Prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi	10
Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra	20
Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca	10
Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse	20
Prodotti per l'igiene intima esterna	10
Prodotti solari	20
Prodotti abbronzanti senza sole	20
Prodotti per schiarire la pelle	20
Prodotti antirughe	20

**E. Calcolo della percentuale di ingrediente certificato negli estratti vegetali.**

Al fine di calcolare la percentuale d'ingredienti certificati sul totale degli ingredienti, per gli estratti vegetali si applicano le seguenti regole:

- E1.** Estratto vegetale certificato biologico e biodinamico nel suo insieme: viene conteggiato totalmente
- E2.** Estratto vegetale di cui è certificata biologica o biodinamica solo la pianta o il solvente di estrazione (es. olio vegetale, alcol ...): viene conteggiata solo la percentuale della pianta, in base al titolo dell'estratto
- E3.** Nel caso E2 in cui non sia noto il titolo dell'estratto, si considera la percentuale di pianta pari all'1%.







## Allegato STP01-IOC-04 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL FORNITORE

L'Organizzazione richiedente la certificazione deve allegare una Dichiarazione di conformità, rilasciata dal fornitore, secondo la Norma UNI EN ISO/IEC 17050-1 rispetto al luogo di fabbricazione dei prodotti certificati e di produzione dei loro ingredienti compresi nell'Allegato ITOC-10, in base al facsimile sotto riportato:

<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL FORNITORE (secondo la ISO/IEC 17050-1)</b>		
1)	N. ....	
2)	Nome del dichiarante .....	
	Indirizzo del dichiarante .....	
3)	Oggetto della dichiarazione .....	
	.....	
	.....	
L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:		
4)	Documento n.      Titolo	Edizione/Data di emissione
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
5)	Informazioni supplementari	
	.....	
	.....	
	.....	
6)	Nome, Cognome e Funzione della persona che firma il documento, e timbro dell'Organizzazione	
	.....	
	Luogo e data di rilascio	
	.....	



## Guida alla compilazione della Dichiarazione di conformità del fornitore

I numeri da 1) a 6) si riferiscono al facsimile riportato nella pagina precedente.

- 1) Ogni dichiarazione di conformità deve essere identificata in modo univoco.
- 2) Il nome dell'Organizzazione che rilascia la dichiarazione deve essere specificato in modo inequivocabile.
- 3) a) L'oggetto della dichiarazione deve essere descritto in modo inequivocabile, affinché la dichiarazione possa essere riferita all'oggetto in questione.  
b) Per i prodotti in serie e per i prodotti alimentari è necessario fornire il nome commerciale del prodotto, il tipo di prodotto, il numero di lotto ecc.
- 4) Devono essere elencati i documenti (o le norme) relativi ai requisiti, con i relativi numeri identificativi, titoli e date di emissione.
- 5) Eventuali informazioni supplementari possono essere necessarie nel caso in cui esistano delle limitazioni riguardo alla validità della dichiarazione di conformità e/o nel caso in cui si vogliano dare ulteriori indicazioni (es. laboratorio di analisi, sistemi di gestione, eventuali certificazioni ecc.).
- 6) Deve essere indicato per esteso il nome e la funzione della persona delegata a firmare la dichiarazione di conformità.

## Documentazione di supporto

La documentazione di supporto deve comprendere, per quanto applicabile, le seguenti informazioni, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti dichiarati:

- a) descrizione dell'oggetto della dichiarazione (prodotto, processo, sistema di gestione ecc.);
- b) documentazione di progetto (es. descrizioni, diagrammi, specifiche tecniche ecc.);
- c) Risultati di valutazione della conformità, come:
  - descrizione dei metodi utilizzati (es. audit, procedure, piani di campionamento, verifiche interne, ecc.) e ragioni della loro scelta;
  - risultati (es. rapporti di audit, rapporti di analisi e prova ecc.);
  - risultati della valutazione:
- d) identificazione e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità di prima, seconda e terza parte, eventualmente coinvolti;
- e) descrizione del sistema di gestione relativo all'oggetto della dichiarazione;
- f) altre informazioni ritenute pertinenti (es. analisi dei rischi, procedure interne ecc.).



Informazioni previste dall'articolo 19 del Regolamento 1223/09.

## Utilizzo del marchio di certificazione

Per evidenziare sul prodotto l'ottenimento della certificazione verrà utilizzato in etichetta, nelle forme grafiche previste nel Regolamento per la certificazione di prodotto e dal Manuale d'uso del marchio nella versione corrente, il logo di certificazione e le diciture descrittive dell'oggetto della certificazione.

### Le diciture descrittive devono essere le seguenti:

- identificazione degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica mediante un asterisco ed un richiamo esplicativo;
- i nomi comuni degli ingredienti naturali, se le dimensioni dell'etichetta lo consente;
- il logo di certificazione;
- la dicitura: "**Prodotto cosmetico (shampoo, crema, ecc.) con ingredienti biologici**";
- (nel caso de tutti gli ingredienti vegetali certificati siano biodinamici) la dicitura: "**Prodotto cosmetico (shampoo, crema, ecc.) con ingredienti biodinamici**";
- la dicitura: " .... % di ingredienti biologici / biodinamici. (facoltativo)



ITALIAN ORGANIC COSMETIC



ITALIAN ORGANIC COSMETIC



ITALIAN ORGANIC COSMETIC



ITALIAN  
ORGANIC  
COSMETIC



ITALIAN  
ORGANIC  
COSMETIC



ITALIAN  
ORGANIC  
COSMETIC



# Allegato STP01-IOC-06 – VALUTAZIONE ETICA AZIENDALE

L'Organizzazione e i suoi terzisti devono sottoscrivere il seguente codice etico.

<b>Specifica tecnica di prodotto per la certificazione dei prodotti Italian Organic Cosmetic – IOC-06</b>	
CODICE ETICO DI FILIERA DELL'ORGANIZZAZIONE .....	
Via .....	
CAP ..... Città ..... PR .....	
Il fornitore e/o l'intermediario terzo dichiara di:	
<b>Conformità alle leggi</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>rispettare le leggi degli ordinamenti giuridici di volta in volta applicabili.</li></ul>	
<b>Rispetto dei diritti umani fondamentali dei dipendenti</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>promuovere pari opportunità per i propri dipendenti, nonché un trattamento equo degli stessi, indipendentemente da colore della pelle, razza, nazionalità, background sociale, disabilità, orientamento sessuale, fede politica o religiosa, sesso o età;</li><li>rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ciascun individuo;</li><li>astenersi dall'assumere o fare lavorare qualcuno contro la sua volontà;</li><li>non ammettere alcun trattamento inaccettabile dei dipendenti, quali crudeltà mentale, molestia sessuale o discriminazione;</li><li>proibire qualsiasi comportamento che sia sessualmente offensivo, coercitivo, minaccioso, ingiurioso o di sfruttamento, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico;</li><li>fornire una remunerazione adeguata e garantire il salario minimo nazionale obbligatorio vigente;</li><li>conformarsi al numero massimo di ore di lavoro stabilito dalle norme applicabili;</li><li>riconoscere, per quanto legalmente possibile, il diritto di libera associazione dei dipendenti e non appoggiare, né discriminare membri di organizzazioni associative di dipendenti o sindacati.</li></ul>	
<b>Divieto del lavoro minorile</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>non assumere lavoratori di età inferiore a 15 anni oppure, nei paesi soggetti alla deroga per i paesi in via di sviluppo della Convenzione 138 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), non assumere lavoratori di età inferiore a 14 anni.</li></ul>	
<b>Salute e sicurezza dei dipendenti</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>assumersi la responsabilità per la salute e la sicurezza dei dipendenti;</li><li>tenere sotto controllo i pericoli e intraprendere le misure precauzionali più adeguate contro incidenti e malattie professionali;</li><li>offrire attività di formazione e assicurare che i dipendenti siano informati sulle problematiche relative a salute e sicurezza;</li><li>istituire o utilizzare un adeguato sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.</li></ul>	
<b>Tutela ambientale</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>agire in conformità alle normative statutarie e internazionali sulla tutela ambientale;</li><li>ridurre al minimo l'inquinamento e apportare continui miglioramenti per la tutela dell'ambiente;</li><li>istituire o utilizzare un adeguato sistema di gestione ambientale.</li></ul>	
<b>Catena di fornitura</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>adoperarsi opportunamente per promuovere il rispetto del presente Codice Etico presso i propri fornitori;</li><li>conformarsi ai principi di non discriminazione in materia di selezione e trattamento dei fornitori.</li></ul>	
Data .....	Azienda.....
Nome Responsabile.....	Via .....
	CAP ..... Comune ..... PR.....



## Allegato STP01-IOC-07 – INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI

Nella fabbricazione dei prodotti cosmetici certificati devono essere contenuti solo ingredienti conformi a quanto stabilito dalla seguente tabella:

Cod.	Ingredienti	Ammessi	Note
C 1	Acqua	SI	
C 2	Tensioattivi Emulsionanti	- Betaine di origine vegetale - Glucosidi di origine vegetale - Alcoli ed acidi grassi di origine vegetale e loro derivati ottenuti con procedimenti ammessi - Lecitine	
C 3	Addensanti e gelificanti	- Alginati - Carragenine - Composti di cellulosa - Gomme di origine naturale (agar agar, xanthan ...) - Pectine	
C 4	Oli, grassi e cere vegetali	TUTTI	Eventuali processi di trasformazione dai vegetali tal quali devono avvenire con procedimenti ammessi (Allegato IOC-08)
C 5	Oli, grassi e cere minerali	NESSUNO	
C 6	Oli, grassi e cere di sintesi	NESSUNO	
C 7	Siliconi	NESSUNO	
C 8	Derivati vegetali	TUTTI	Il processo di estrazione/trasformazione deve avvenire con ingredienti e procedimenti ammessi
C 9	Oli essenziali	TUTTI	I processi di estrazione devono essere: - Spremitura - Estrazione in corrente di vapore - Ad ultrasuoni - Supercritica - Estrazione con alcol etilico
C 10	Vegetali tal quali	TUTTI	
C 11	Derivati animali	- Latte e derivati - Prodotti dell'alveare * - Lanolina e derivati **	* Solo da Agricoltura Biologica e Biodinamica o con certificati di analisi per ogni lotto ** Dichiarazione del produttore di estrazione con solventi ammessi La glicerina di origine animale non è ammessa.
C 12	Ingredienti di origine minerale	- Tutti gli ingredienti di origine minerale ammessi nel Reg. CE 834/2007 - Mica - Ossido di Zinco - Silice - Caolino - Talco - Argilla - Ossido di argento - Allume di rocca	



## Allegato STP01-IOC-07 – INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI

Cod.	Ingredienti	Ammessi	Note
C 13	Additivi di fabbricazione (origine vegetale minerale o animale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sale (tutti i Sali contenenti cloruro di sodio o cloruro di potassio come componente di base)</li> <li>- Acido citrico</li> <li>- Acido lattico</li> <li>- Acido glicolico</li> <li>- Vitamine</li> <li>- Aminoacidi</li> <li>- Soda e potassa</li> <li>- Carbonati e bicarbonati</li> <li>- Zuccheri</li> <li>- Alcol etilico</li> <li>- Tutti gli additivi di origine vegetale, minerale o animale ottenuti con ingredienti e procedimenti ammessi</li> </ul>	
C 14	Additivi di fabbricazione di sintesi	NESSUNO	
C 15	Coloranti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minerali</li> <li>- Vegetali</li> </ul>	
C 16	Conservanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acido benzoico e suoi sali</li> <li>- Acido salicilico e suoi sali</li> <li>- Acido sorbico e suoi sali</li> <li>- Acido deidroacetico e suoi sali</li> <li>- Fenossietanolo</li> <li>- Ethylhexylglycerin</li> <li>- Alcol benzilico</li> <li>- Cloruro d'argento deposto su biossido di titanio</li> <li>- sostanze ad azione riconosciuta conservante, ma non inserite negli allegati del Reg. 1223/09 saranno valutati se conformi alla presente tabella</li> </ul>	
C 17	Profumi di sintesi	Profumi ricostruiti con ingredienti e procedimenti ammessi o conformi a standard privati riconosciuti dall'odc equivalenti al presente disciplinare.	
C 18	Aromi di sintesi	NESSUNO	
C 19	Principi attivi	Tutti i principi attivi di origine vegetale, animale o minerale ottenuti con ingredienti e procedimenti ammessi.	

Tale tabella sarà regolarmente aggiornata e modificata in base all'evolversi delle conoscenze e del progresso tecnico.



# Allegato STP01-IOC-08 – I PROCESSI PER L'OTTENIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE

I processi ammessi per la trasformazione di alcune materie prime, finalizzate all'utilizzo nel settore cosmetico, sono stati selezionati tenendo conto dei seguenti principi:

- a) necessità di ottenere molecole completamente e velocemente biodegradabili;
- b) conservazione delle caratteristiche degli ingredienti di partenza e dei loro principi attivi;
- c) basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita delle materie prime e loro derivati.

Tale tabella sarà regolarmente aggiornata e modificata in base all'evolversi delle conoscenze e del progresso tecnico.

PROCESSI AUTORIZZATI	
1. Assorbimento ed adsorbimento	16. Alchilazione
2. Disodorazione	17. Condensazione
3. Frantumazione	18. Esterificazione
4. Centrifugazione	19. Eterificazione
5. Decantazione	20. Fermentazione con microrganismi (NO OGM)
6. Essiccazione	21. Idratazione
7. Deterpenazione	22. Idrolisi
8. Distillazione	23. Neutralizzazione
9. Estrazione (con ingredienti ammessi All. IOC-07)	24. Ossidoriduzione
10. Filtrazione	25. Saponificazione
11. Lavaggio e Pulitura	26. Solfatazione
12. Miscelazione	27. Pastorizzazione
13. Omogeneizzazione	28. Idrogenazione
14. Pressione	29. Disidratazione
15. Sterilizzazione	
PROCESSI RIGOROSAMENTE ESCLUSI	
1. Estrazione con solventi chimici	
2. Etossilazione	
3. Irradiazione	
4. Solfonazione	
5. Trattamenti con ossido di etilene	
6. Trattamenti atti ad ottenere organismi geneticamente modificati (OGM) o che fanno utilizzo di OGM	





## Allegato STP01-IOC-09 – MATERIALI PER L'IMBALLAGGIO

Tipo di imballo	Materiali vietati
Imballo primario (imballo a diretto contatto con il prodotto) e relative etichette	Materiali contenenti PVC
Imballo secondario	Polistirolo espanso



## Allegato STP01-IOC-10 – LUOGO DI PRODUZIONE DEGLI INGREDIENTI

Il luogo di produzione degli ingredienti, e dei loro derivati, del prodotto cosmetico ammesso è:

INGREDIENTE	LUOGO DI PRODUZIONE
Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	Italia
Lavanda ( <i>Lavandula angustifolia</i> )	Italia
Calendula ( <i>Calendula officinalis</i> )	Italia
Malva ( <i>Malva sylvestris</i> )	Italia
Bergamotto ( <i>Citrus bergamia</i> )	Italia
Arancia ( <i>Citrus Aurantium amara</i> )	Italia
Limone ( <i>Citrus x Limon</i> )	Italia
Mandarino ( <i>Citrus Reticulata</i> )	Italia
Pompeimo ( <i>Citrus x Paradisi</i> )	Italia
Olivello Spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	Italia
Mandorla ( <i>Prunus Amygdalus dulcis</i> )	Italia
Cappero ( <i>Capparis spinosa</i> )	Italia

Per tutti gli altri ingredienti è ammesso qualsiasi luogo di produzione.

